



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 07 Febbraio 2011

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, CONFERMA ALIQUOTE IN VIGORE E DETERMINAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PER L' ANNO 2011.

L'anno 2011 il giorno sette del mese Febbraio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ORESTE ZURLINI	S	MARCO REGGIANI	N
GIUSEPPE BORRI	S	ERCOLE GOZZI	N
LUISA FERRARI	S	ANDREA TIRELLI	N
PAOLO FUCCIO	S	DANIELE ERBANNI	S
ALESSANDRO STEFANI	S	MAURA CATELLANI	S
ERIO CAVAZZONI	S	ANDREA GALIMBERTI	S
GINO FERRARI	S	STEFANO LAZZARETTI	S
GIULIA LUPPI	S	AUGUSTO SALVIOLI MARIANI	S
DOMENICO CECERE	S		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

GIOVANNI CASARINI	S		
--------------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Dr. ORESTE ZURLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. ALDO BARCELLONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

GIULIA LUPPI
DOMENICO CECERE
DANIELE ERBANNI

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, CONFERMA ALIQUOTE IN VIGORE E DETERMINAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PER L' ANNO 2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04 Marzo 2010 avente ad oggetto: " Imposta Comunale sugli Immobili, conferma aliquote in vigore e determinazioni per l'applicazione dell'ulteriore detrazione per abitazione principale", regolarmente esecutiva ai sensi di legge.

Richiamato l'art. 27 comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che proroga il termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei regolamenti relativi alle entrate comunali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamata la Finanziaria 2007, art.1, comma 156, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che ha modificato l'art.6 del D.Lgs. n.504/92, attribuendo definitivamente al solo Consiglio comunale la potestà sulla determinazione delle aliquote ICI.

Atteso che ai sensi delle disposizioni di legge dettate dall'art.1 comma 7 del D.L. n.93/2008, convertito dalla legge n.126 del 24 luglio 2008) e l'art. 77 bis, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito dalla legge n.133 del 06 agosto 2008, che hanno disposto la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote, fatta eccezione per la tassa rifiuti;

Ritenuto di confermare le aliquote e la detrazione per abitazione principale, nonché l'ulteriore detrazione e le condizioni per ottenere tutte le riduzioni ed agevolazioni previste da regolamento.

Visto quanto sopra espresso, si definisce quanto segue:

Aliquote per anno 2011:

- Aliquota ordinaria : 6 per mille;
- Aliquota per abitazione principale e pertinenze (n.1 C/6 (garage) + n.1 C/2 (cantina o soffitta) + n.1 C/7 (tettoie chiuse o aperte): 5,3 per mille;
- Aliquota per abitazioni sfitte: 7 per mille;
- Aliquota per aree fabbricabili: 7 per mille;
- Aliquota seconda casa concessa in comodato gratuito a parenti (fino al III^ grado) o affini (fino al II^ grado) utilizzata come abitazione principale: 5,3 per mille;
- Aliquota per seconda casa concessa in locazione a canone concordato, con atto regolarmente registrato, utilizzata come abitazione principale: 5,3 per mille;
- Aliquota per immobili di proprietà di imprese di costruzione terminati ma rimasti invenduti (applicabile per un massimo di 3 anni); 4 per mille.

Detrazioni applicabili all'imposta dovuta per possesso di immobile adibito ad abitazione principale:

- euro 130,00 per l'abitazione principale, in rapporto alla percentuale di possesso;
- euro 36,00 come ulteriore detrazione per abitazione principale.

Dato atto che, sulla presente proposta di provvedimento, hanno preventivamente espresso parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del d.lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica la Responsabile del servizio e in ordine alla regolarità contabile la Ragioniera comunale.

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di confermare l'aliquota ordinaria I.C.I. anche per l'anno 2011 nella misura del 6 per mille, con le seguenti eccezioni:
 - a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota del 4 per mille;
 - b) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ivi compreso il garage che ne costituisce pertinenza: aliquota del 5,3 per mille.
 - c) unità immobiliare locate a canone concordato (di cui alla Legge n.431/1998) o concesse in comodato gratuito a soggetti che le utilizzino come abitazione principale: aliquota del 5,3 per mille (in questo caso solo per l'abitazione e non per la pertinenza).
 - d) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate: aliquota del 7 per mille;
 - e) Aree utilizzate a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali : 7 per mille.
2. di stabilire che l'aliquota ridotta di cui alla lettera a) del precedente punto si applica per un periodo massimo di anni tre consecutivi;
3. di applicare la detrazione per abitazione principale anche nel caso di immobile concesso in comodato gratuito, lettera c), a parenti di I^o o II^o grado in linea retta o di II^o grado in linea collaterale;
4. di stabilire in euro 130,00, l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
6. di approvare per l'anno 2011 l'ulteriore detrazione I.C.I. in favore dei contribuenti che si trovino in particolari situazioni di disagio e precisamente:
 - A) di riconoscere, per l'anno 2011 ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un ulteriore aumento di euro 36,00 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di euro 130,00 già prevista per tutti gli altri contribuenti:
 - a1) Pensionati:
 - possesso del solo appartamento ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2011. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessun'altra proprietà immobiliare;
 - avere compiuto il 65° anno di età alla data dell'1 gennaio 2011;
 - essere in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo lordo non superiore a € 15.000,00 annue riferite all'anno 2010. A tale reddito si aggiungono € 7.230,00 lorde annue per ogni componente oltre il primo.
 - a2) Famiglie numerose:
 - possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2011. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di

usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessun'altra proprietà immobiliare;

- * nucleo familiare composto da sei o più componenti all'1 gennaio 2011;
- reddito complessivo familiare riferito all'anno 2010 non superiore a € 48.030,49 lorde annue nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono € 7.230,00 lorde annue per ogni componente oltre il sesto;

a3) Famiglie con portatori di handicap:

- possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare della famiglia all'1 gennaio 2011. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione a nome di uno o più componenti, la famiglia stessa non deve possedere nessun'altra proprietà immobiliare;
- il portatore di Handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;
- il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a € 15.000,00 annue lorde per un solo componente riferito all'anno 2010. Si aggiungono € 7.230,00 annue lorde per ogni componente oltre il primo.

B) di determinare i seguenti criteri applicativi :

- i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, entro e non oltre il termine previsto per il versamento della I^a rata (acconto) ICI, spedire a mezzo raccomandata semplice o consegnare all'Ufficio Tributi - C.so Umberto I, 22 42018 San Martino in Rio (RE) - apposita domanda corredata dalla seguente documentazione :
- a) copia della dichiarazione dei redditi Mod. 730 per l'anno 2010 o Modello Unico per anno 2010 o CUD 2010;
 - b) dichiarazione in carta semplice attestante i sottoelencati elementi:
 - 1) cognome e nome
 - 2) luogo e data di nascita
 - 3) codice fiscale
 - 4) residenza anagrafica
 - 5) numero persone componenti il nucleo familiare
 - 6) la non percezione di ulteriori redditi oltre i dichiarati
 - 7) copia attestato invalidità civile al 100%
 - 8) dati catastali dell'immobile (foglio, particella e subalterno)
 - 9) tipo di possesso (proprietà , usufrutto , uso , abitazione)
 - 10) dichiarazione che gli altri componenti il nucleo familiare, non contitolari di uno dei redditi reali di godimento di cui sopra, non possiedono nessuna proprietà immobiliare;
 - c) i contribuenti che hanno inviato la domanda e la documentazione entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. per l'anno 2011, già tenere conto della detrazione richiesta;
 - d) l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno

applicare le sanzioni previste dai d.lgs. nn. 471-472-473/97 e successive modificazioni ed integrazioni normative.

Indi, con successiva e separata votazione _____, espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

- o - o - o - o - o -

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Patrizia Barbieri

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dr.ssa Nadia Viani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dr. ORESTE ZURLINI

Il Segretario
F.to Dr. ALDO BARCELLONA